



COMUNE DI FIUMEDINISI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

P.IVA/Codice Fiscale 00352170831

Codice Postale 98022

www.comune.fiumedinisi.me.it

Tel. 0942/771001 - Fax 771292

comune.fiumedinisi@legalmail.it

ORDINANZA N. 16 DEL 09/05/2020

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sul territorio comunale. Modifiche all'Ordinanza sindacale n. 15 del 02/05/2020.

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

Considerato che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) può essere considerato una pandemia;

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante "*ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 23, 25 febbraio, 1, 4, 8, 9, 11, 22 marzo, 1 e 10 aprile 2020 in materia di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

Visto, in ultimo, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", con il quale vengono in parte modificate le misure precedentemente adottate e con l'art. 10, comma 1, viene stabilito che le disposizioni del medesimo D.P.C.M. producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell'11/04/2020, n. 17 del 18/04/2020, n. 18 del 30/04/2020 e n. 20 del 01/05/2020;

Visti i Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 153 del 12/04/2020, n. 173 del 22/04/2020 e n. 183 del 29/04/2020;

Vista la propria Ordinanza n. 15 del 02/05/2020, avente ad oggetto "*Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sul territorio comunale. Recepimento del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e delle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/04/2020 e n. 20 del 01/05/2020*";

Richiamate altresì le circolari n. 13 del 06/05/2020 e nn. 14 e 15 del 08/05/2020, emanate dal Dipartimento Regionale della protezione Civile - Ufficio del Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n. 630/2020, contenenti diversi chiarimenti in merito ad alcune disposizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/04/2020;

ML

Ritenuto dunque necessario, alla luce dei suddetti chiarimenti riferiti all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/04/2020, apportare alcune modifiche all'Ordinanza sindacale n. 15 del 02/05/2020, le cui disposizioni rimarranno in vigore fino al 17/05/2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, ed all'art. 54, comma 4;

ORDINA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **in parziale modifica di quanto contenuto nell'Ordinanza sindacale n. 15 del 02/05/2020:**

- 1) All'art. 2, comma 3, le parole "esclusivamente nelle giornate dal lunedì al sabato" sono sostituite da "in tutte le giornate della settimana";
- 2) All'art. 5 vengono cassate le seguenti parole: "n. 10 del 23/03/2020 (interdizione al transito lungo le strade comunali Fiumedinisi-Ali Terme e Fiumedinisi-Acqua Rossa-Budicari, colleganti rispettivamente con i territori comunali di Ali Terme e Nizza di Sicilia)".

In caso di inosservanza della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

È fatto obbligo agli Agenti di Polizia Municipale, alle Forze di Polizia operanti sul territorio comunale ed a chiunque altro spetti di fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza, oltre ad essere resa pubblica mediante inserimento all'Albo pretorio online, sul sito internet istituzionale e su tutti i mezzi di comunicazione ufficiali dell'Ente, nonché notificata ai titolari di attività ed uffici tuttora aperti al pubblico sul territorio comunale, venga trasmessa:

- | | |
|--|-------------|
| - Alla Prefettura di | MESSINA |
| - Alla Questura di | MESSINA |
| - Alla Presidenza della Regione Siciliana – Dip. Reg. di Protezione Civile | PALERMO |
| - Alla Stazione dei Carabinieri di | FIUMEDINISI |
| - All'Ufficio di Polizia Municipale | SEDE |
| - Al Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile | SEDE |
| - All'Ufficio Tecnico Comunale | SEDE |
| - Al Segretario comunale | SEDE |

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto, nei termini e forme di legge, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 09/05/2020.

IL SINDACO

Dott. Giovanni De Luca

